



Comunità Alto Garda e Ledro

Riva del Garda (TN)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

N. 4

di data 06 ottobre 2022

Oggetto: Servizio socio assistenziale: Centro Socio Educativo Territoriale per minori, con sedi operative nei comuni di Arco e Riva del Garda. Atto di indirizzo e approvazione del bando ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento).

L'anno duemilaventidue addì **sei** del mese di **ottobre** alle ore 09.30, nella sala riunione della sede della Comunità Alto Garda e Ledro in via Rosmini, 5/b a Riva del Garda, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità Alto Garda e Ledro.

Presenti:

BETTA ALESSANDRO	Sindaco del Comune di Arco
CHIARANI GIOVANNA	Sindaco del Comune di Drena
MIMIOLA CLAUDIO	Sindaco del Comune di Dro
GIRARDI RENATO	Sindaco del Comune di Ledro
MORANDI GIANNI	Sindaco del Comune di Nago Torbole
SANTI CRISTINA	Sindaco del Comune di Riva del Garda
MAROCCHI GIULIANO	Sindaco del Comune di Tenno

Assenti:

Assiste il Segretario Reggente dott.ssa Donatini Michela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mimiola Claudio, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Publicato all'albo telematico
della Comunità dal giorno:

07 ottobre 2022

Per restarvi 10 giorni
consecutivi fino al giorno:

17 ottobre 2022

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to dott.ssa Donatini Michela

OGGETTO: Servizio socio assistenziale: Centro Socio Educativo Territoriale per minori, con sedi operative nei comuni di Arco e Riva del Garda. Atto di indirizzo e approvazione del bando ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento).

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Considerato quanto segue:

La Legge provinciale del 27.07.2007, n. 13, definisce il sistema delle politiche sociali nella Provincia Autonoma di Trento e disciplina l'organizzazione dei relativi servizi.

Nel corso degli ultimi anni tale normativa è stata sottoposta ad una serie di modifiche in considerazione della necessità di aggiornarla alla luce delle direttive europee in tema di appalti e concessioni (2014/23/UE e 2014/24/UE), nonché delle relative normative di recepimento (L.P. 9 marzo 2016 n. 2 a livello provinciale e D.Lgs. 50/2016 a livello nazionale) e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017).

Fino all'entrata in vigore delle suddette norme di recepimento l'ambito degli affidamenti socio assistenziali è stato infatti caratterizzato dalla carenza di una disciplina organica in tema di appalti e contratti pubblici dalla cui applicazione, almeno fino alla vigenza del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, detti servizi erano esclusi. E' solo con il recepimento delle direttive comunitarie che il legislatore ha contemplato anche i servizi di cui ora trattasi tra quelli sottoposti alle regole dei contratti pubblici, prevedendo, tra l'altro, dei regimi in parte differenziati e/o riservati.

Gli articoli 19, 20, 22 e 23 della L.P. 13/2007 sopra citata - rispettivamente riguardanti gli istituti dell'autorizzazione, dell'accreditamento, dell'affidamento e del finanziamento dei servizi socio assistenziali - hanno visto la loro applicazione posticipata all'entrata in vigore del relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 09.04.2018 n. 3-78/Leg., che ne ha fissato la decorrenza dal 1° luglio 2018. Le successive linee guida, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 del 30.11.2018 e relative all'applicazione del suddetto regime transitorio, hanno quindi previsto la proroga ex lege dei rapporti in essere al 1° luglio 2018, "fino alla conclusione della procedura di affidamento e comunque non oltre il 30 giugno 2021".

Il nuovo regime e gli strumenti offerti dalle linee guida provinciali sopra citate vanno nella direzione di un superamento del sistema, ormai obsoleto, disciplinato dalle leggi provinciali n. 35/1983 e n. 14/1991, ora abrogate, in coerenza con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale europea e nazionale in materia. Al fine di garantire la continuità dei servizi sociali in essere, considerati essenziali in quanto rivolti a soggetti fragili e atti a soddisfare primarie esigenze di vita, in relazione al termine del 31 dicembre 2018 entro il quale, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 35/1983 e dell'art. 38 della L.P. 14/1991, avrebbero dovuto essere avviate le procedure di affidamento, le stesse Linee guida hanno stabilito che tale termine era da considerarsi assolto mediante l'adozione, da parte di ciascun ente locale competente, di un atto ricognitivo/programmatorio dei servizi socio assistenziali gestiti alla data del 1° luglio 2018.

Tale atto ricognitivo/programmatorio è stato adottato dal Comitato esecutivo della Comunità Alto Garda e Ledro con deliberazione n. 181 di data 20.12.2018 "Atto ricognitivo/programmatorio delle attività socio assistenziali di livello locale" con il quale si prende atto dell'elenco dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra la Comunità, i soggetti privati e le Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona (A.P.S.P.) gestori dei servizi socio assistenziali, da prorogare per ragioni di continuità di servizio per gli utenti fino alla conclusione delle procedure per l'affido della gestione dei servizi socio assistenziali e comunque non oltre il 30 giugno 2021 (termine successivamente prorogato dalle norme sopra citate).

Dato atto della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 ad oggetto "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022" nella quale, ai sensi all'art. 27, si dispone la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso...".

Visto il decreto del Presidente della Provincia del 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg. "Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento" in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale), con il quale viene fra l'altro:

- posticipato al 31 dicembre 2021 il termine del 30 giugno 2021 sopra indicato;
- eliminato l'art. 9 del D.P.P. 3/2018 in merito ai riferimenti alla convenzione di cui all'art. 23, comma 6 della l.p. 13/2007 ("convenzione quadro"), al fine di semplificare l'iter di ottenimento dell'accreditamento definitivo, prevedendo direttamente nel testo del medesimo Regolamento gli obblighi da porre a carico dei soggetti accreditati al fine del mantenimento dell'accreditamento.

Vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1100 di data 30 giugno 2021 avente ad oggetto “Disegno di legge concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021- 2023" e relative variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale”, con la quale all’art. 29 è stata ulteriormente prorogata la scadenza dei contratti dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 e all’art 30 è stato abrogato il comma 6 dell’art.23 della LP 13/2007 (“convenzioni quadro”).

Visto l’art. 37 della Legge provinciale n. 18 di data 04 agosto 2021 ad oggetto “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023”, recante “Modificazioni dell’articolo 27 della legge provinciale 3/2020” il quale al comma 1 stabilisce che in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni e degli affidamenti in corso, comunque denominati.

Premesso quanto sopra, tra i servizi forniti dal Servizio socio assistenziale della Comunità Alto Garda e Ledro assumono una particolare rilevanza i Centri Socio Educativi Territoriali per minori (CSET), rivolti ai/alle minori del territorio locale.

Tale servizio, le cui caratteristiche principali sono dettagliatamente descritte dal “Catalogo dei Servizi Socio Assistenziali”, approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 173 del 7 febbraio 2020 ex art. 3 del D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.:

- è rivolto a minori di età compresa, di norma, tra 6 e 17 anni, che accedono su libera iniziativa o segnalati dal Servizio Sociale, in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale;
- ha carattere diurno che prevede due direzioni di intervento: da una parte lo sviluppo di interventi di sostegno e accompagnamento rivolti al minore, dall’altra attività di animazione finalizzate all’integrazione di minori in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale con i gruppi di coetanei, con le realtà associative locali e con altre risorse del tessuto sociale. Il servizio attiva percorsi di inclusione dei minori nel proprio ambiente di vita, evitando la costruzione di ambiti segreganti, in un’ottica inclusiva;
- è centrato sui minori, ma una parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole e con le risorse aggregative del territorio per lo sviluppo di accordi e progetti integrati di messa in rete delle risorse esistenti;
- ha una ricettività variabile in base alle caratteristiche dell’utenza accolta, alle risorse e agli spazi disponibili;
- ha come funzione prevalente quella educativa/accompagnamento all’autonomia, e consiste nei seguenti principali interventi di assistenza, quali:
 - ✓ attività di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, attività di sostegno all’esercizio delle autonomie personali, attività di supporto educativo e scolastico;
 - ✓ attività espressive e/o creative svolte a livello individuale e/o di gruppo (es.: disegno, fotografia, teatro, musica, etc.);
 - ✓ attività manuali e/o pratiche che comportano la manipolazione e/o la produzione di piccoli manufatti: (lavorazione della carta, cucito, giardinaggio, cucina, etc.);
 - ✓ attività di svago (gite, soggiorni estivi, eventi comunitari, feste, giochi, etc.), compreso l’eventuale accompagnamento;
 - ✓ attività fisiche che comportano l’utilizzo del corpo e del movimento (es.: ginnastica, attività corporea, tecniche di rilassamento, etc.);
 - ✓ attività di accompagnamento dalla scuola al centro socio-educativo ;
 - ✓ attività di supporto e promozione alla genitorialità.

Per la Comunità Alto Garda e Ledro tale servizio è attualmente affidato:

- alla Ephedra Società Cooperativa Sociale con contributo a bilancio, sulla base di precedente convenzione stipulata con PAT n. 025960 del 18.04.1999, successivamente prorogata annualmente fino al 31.12.2022 (fino alla conclusione della nuova procedura per l’affido della gestione del servizio). Si citano in questo contesto anche le deliberazioni della giunta provinciale di Trento n. 399/2012, n. 1013/2013 e n. 2013/2014 che dispongono e confermano il trasferimento a far data dal 01.01.2013 alla Comunità Alto Garda e Ledro delle attività finanziate sulla ex L.P. n. 35/1983;
- alla A.p.s.p. *Casa Mia* con contributo e convenzione annuale (sulla base delle sopra citate L.P. n. 3/2006 art. 13, comma 4, lett. a) b) c) e la L.P. n. 13/2007 art. 22, comma 3, lett. a).

Dato atto che, dall’analisi del contesto sociale attuale e delle caratteristiche del servizio, svolta secondo quanto indicato nelle “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali”, contenute nell’Allegato A alla deliberazione n. 174/2020, il cui esito è riportato nell’Allegato 1 alla presente delibera, è emerso che lo strumento di affidamento/finanziamento più idoneo per il Servizio dei CSET per minori è costituito dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007, che prevede la possibilità per la Provincia o per gli enti locali competenti di concedere, al soggetto selezionato secondo le procedure indicate al comma 3 del

medesimo articolo, un contributo a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di un servizio o un intervento in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Rilevato che, come previsto dal medesimo articolo, il contributo deve essere concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato: a tale proposito si ritiene che il servizio CSET per minori sia da qualificarsi come servizio di natura non economica per le motivazioni indicate nell'Allegato 2 alla presente delibera contenente uno specifico approfondimento svolto dalla Provincia e predisposto con il supporto della Fondazione Franco Demarchi e degli esperti dell'Università di Trento dalla stessa individuati nell'ambito del Progetto di accompagnamento all'implementazione del sistema di affidamento dei servizi sociali, e rivolto quale riferimento valido anche per le Comunità/Comuni di Trento e Rovereto (come la Provincia, soggetti affidatari dei servizi socio assistenziali).

Ricordato che il comma 1 dell'art. 36 bis prevede che la Giunta provinciale individui preliminarmente i servizi e gli interventi in materia di assistenza e inclusione di gruppi vulnerabili cui è applicabile la medesima norma. L'Allegato E alla citata deliberazione n. 174/2020 (recante "Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali"), al paragrafo 1 (pag. 9), dà attuazione al suddetto comma 1 prevedendo che per "servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili" siano da intendersi "tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della l.p. 13/2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all'art. 33". Il Servizio CSET per minori rientra tra gli interventi del Capo V della l.p. 13/2007 e in particolare tra quelli integrativi le funzioni proprie del nucleo familiare e di prevenzione, promozione e inclusione sociale.

Considerato che nel corso dell'anno 2022, in previsione del nuovo affidamento del Servizio CSET per minori sono stati avviati da parte del Servizio socio assistenziale della Comunità Alto Garda e Ledro specifici tavoli di confronto con gli attuali gestori rappresentati da direttori/coordinatori di tutti i servizi per minori, che hanno portato ad una condivisione della lettura aggiornata dei bisogni sociali espressi dai bambini, adolescenti e giovani del territorio locale, alla valorizzazione del rapporto pubblico (Comunità e A.p.s.p.) e privato (terzo settore) alla definizione di proposte progettuali aggiornate in relazione alle esigenze specifiche territoriali.

Tenuto conto della consistenza e complessità dei bisogni di sostegno e socializzazione espressi dal territorio locale al fine di soddisfare l'intero fabbisogno e per garantire varietà di servizi integrati, oltre per valorizzare le esperienze specialistiche positive già in atto, si rende necessario prevedere l'affidamento del servizio a enti del terzo settore tramite la procedura del bando di contributo a copertura delle spese relative alla gestione del servizio stesso. L'offerta da parte di A.p.s.p. Casa Mia infatti non soddisfa completamente il volume delle richieste e delle esigenze riferite al servizio in oggetto, rendendo necessario il ricorso a più soggetti gestori in un'ottica di filiera e di differenziazione delle proposte di servizio, per rendere i servizi maggiormente efficaci e rispondenti ai bisogni della Comunità. La Comunità Alto Garda e Ledro ha condiviso con il tavolo di confronto delle risorse per minori la necessità di servizi mirati alle due direzioni di intervento previsti nei CSET, alle età dei minori e con l'attenzione di garantire tali presidi su tutto il territorio locale.

Per quanto sopra esposto, si conferma, quale modalità di affidamento e finanziamento del servizio di CSET per minori, lo strumento del **contributo**, che per quanto riguarderà:

- l'A.p.s.p. Casa Mia sarà gestito, ai sensi della L.P. n. 3/2006 "Norme in materia di governo del Trentino" art. 13, comma 4, lett. a) b) c) e la L.P. n. 13/2007 "Legge Provinciale sulle Politiche sociali" art. 22, comma 3, lett. a) tramite la stipulazione di una convenzione tra enti pubblici, a copertura delle spese ammissibili. La gestione dei CSET per minori riguarderà, in questo caso, l'accoglienza di minori tra i 6 e i 17 anni, in particolare la specializzazione di intervento tra i 6 e i 13 anni, con accesso sia su libera iniziativa delle famiglie sia su invio del Servizio socio assistenziale, in situazione di vulnerabilità e di svantaggio sociale, con sede centrale a Riva del Garda e sedi in altri comuni della Comunità Alto Garda e Ledro. (Arco, Dro, Ledro, Nago-Torbole e Tenno);
- al fine di soddisfare il bisogno e per garantire varietà di servizi integrati, sarà affidato a enti del terzo settore tramite la **procedura del bando di contributo** a copertura delle spese relative al servizio, in particolare per la gestione del servizio dei CSET per due sedi operative dislocate sui territori dei comuni di Arco e di Riva del Garda, specializzati nella direzione di intervento finalizzata all'integrazione di minori (6-18 anni) in situazione di vulnerabilità e svantaggio sociale, segnalati dal Servizio socio assistenziale, in particolare il supporto ai minori tra i 10 e i 18 anni. L'attività è centrata sui/le minori ma parte delle iniziative è dedicata al rapporto con le famiglie, con le scuole, i Servizi Sociali del territorio, i servizi specialistici dell'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari e con tutte le risorse aggregative disponibili. La procedura del bando di contributo avverrà nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, e del principio di predeterminazione dei criteri di cui all'art. 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa).

Valutato quindi opportuno approvare l'Allegato 3 al presente provvedimento, avente ad oggetto il "BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI, CON SEDI OPERATIVE NEI COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13". Il bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti (esposti in un allegato al bando: Allegato 3.1) e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul procedimento. Quale ulteriore allegato al bando (Allegato 3.2) si propone di approvare uno schema provvisorio di convenzione, da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della l.p. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.p. 13/2007, che stabilisce i seguenti contenuti essenziali in riferimento a: gli obblighi da porre a carico del soggetto selezionato – quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso - gli impegni della Comunità, le modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione (dal 2025 o in caso di eventi straordinari o non previsti) tramite una coprogettazione con il soggetto gestore.

Altri contenuti potranno essere individuati dalla Responsabile del Servizio socio assistenziale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura.

Nei casi di revisione successiva della convenzione tramite coprogettazione, l'eventuale maggiorazione del contributo eventualmente convenuto in tale sede, non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Considerato che tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che "in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016". Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione della particolare tipologia di servizio di supporto dei minori e famiglie.

Dato atto che in quadro di programmazione e governance pubblica, il soggetto gestore non può costituire un mero esecutore ma deve possedere la discrezionalità e flessibilità necessaria nell'esercizio delle funzioni di osservazione, individuazione dei bisogni e monitoraggio dei minori, di predisposizione dei progetti individualizzati, assicurando la massima collaborazione con il Servizio Sociale territoriale nel perseguimento dell'esclusivo interesse dei minori e delle famiglie, poiché la specifica tipologia di intervento richiede una continua flessibilità e necessità di modulazione con l'evoluzione del tipo di bisogni accolti e necessità di risposte educative da garantire.

Considerato che lo strumento più idoneo al finanziamento del servizio CSET è costituito dal contributo di cui all'articolo 36 bis della L.P. 13/2007, con copertura totale delle sole spese ammissibili per lo svolgimento del servizio, senza la possibilità di conseguire un utile per l'affidatario. Si ritiene che questo strumento, applicato nel massimo rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, garantisca un'azione efficace, in quanto motivata dalla solidarietà e orientata all'esclusiva tutela di soggetti fragili e nello stesso tempo efficiente nell'utilizzo delle risorse.

Calcolato che il contributo previsto con procedura di bando per l'affidamento a enti del terzo settore del servizio di CSET per minori ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L.P. 13/2007, è riferito ad un periodo complessivo di n. 5 anni con decorrenza dal 1 gennaio 2023 e termine al 31 dicembre 2027 per un massimo di spesa complessiva prevista di euro 1.650.000,00= .

Il contributo è pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, fino ad un massimo degli importi sopra indicati.

L'ammontare del contributo per la gestione del servizio CSET per minori è determinato tenuto conto dei criteri previsti dalle deliberazioni della giunta provinciale di Trento n. 911/2021 e n. 347/2022 sia per quanto riguarda le spese direttamente imputabili al servizio, sia per una quota fissa per spese generali e per l'immobile. Per quanto

riguarda in particolare le spese generali, nel calcolo della stima, si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese per le organizzazioni che si occupano della gestione di servizi socio assistenziali.

Ai fini della verifica della congruità dell'importo complessivo dei contributi così determinati, la somma dei valori risultanti è stata comparata con quelli riferiti alle medesime voci di spesa, esposti nei rendiconti presentati negli ultimi anni dagli attuali gestori del servizio. Il risultato ottenuto è in linea con l'andamento storico di tali spese.

L'importo del contributo sopra riferito è a copertura di tutte le spese di gestione dei CSET per minori in riferimento alle due sedi operative per una capienza massima di n. 31 minori totali e per indicativamente n. 236 giorni di apertura annuale, pari ad un costo giornaliero per utente di euro 45,11.

Si demanda:

- a successivi provvedimenti della Responsabile del Servizio socio assistenziale, l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione nelle modalità sopra evidenziate e specificate nel Bando, anche mediante il ricorso alla cooprogettazione;
- al Presidente della Comunità la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con il soggetto selezionato.

Si propone, infine, di autorizzare l'avvio delle attività, al fine di garantire la continuità dei servizi, anche nelle more della stipula della convenzione.

Preso atto che ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza e per la massima divulgazione e partecipazione le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate sul sito istituzionale della Comunità Alto Garda e Ledro.

Ritenuto che l'Amministrazione procederà, successivamente, a valutare esclusivamente i soggetti che abbiano presentato la modulistica completa comprensivo del progetto e che siano in possesso, al momento della presentazione della domanda, di tutti i requisiti richiesti dal Bando.

Dato atto che al finanziamento della spesa oggetto del presente provvedimento si farà fronte mediante il budget per l'attività socio-assistenziali di cui ai provvedimenti della Provincia Autonoma di Trento.

Visti:

- la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e, in particolare, l'art. 36 bis;
- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- l'art. 32, comma 4 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- il decreto legislativo n. 159 del 2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";
- la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;
- la legge provinciale 06 luglio 2022, n. 07 "*Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*".

Richiamate le deliberazioni della Giunta Provinciale di Trento:

- n. 435 del 16.03.2018 "*Approvazione del regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27.07.2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*";
- n. 2215 del 30.11.2018: "*Legge provinciale 27.07.2007, n. 13, art.53: approvazione delle linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra enti locali competenti e soggetti privati gestori dei servizi socio assistenziali*";
- n. 1116 del 29.07.2019: "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10: primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021*";
- n. 173 del 07.02.2020: "*Approvazione del catalogo dei servizi socio assistenziali previsto dall'art. 3 del Decreto del Presidente del 9 aprile 2018, n.3-78/Leg*";
- n. 174 del 07.02.2020: "*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*";
- n. 911 del 28.05.2021: "*Legge provinciale sulle politiche sociali art. 10. Aggiornamento del 1° stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28.12.2017*";

- n. 1100 del 30.06.2021: “Disegno di legge concernente “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023” e relative variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale”;
- n. 1508 del 10.09.2021: “Autorizzazione e accreditamento socio assistenziali. Individuazione dei requisiti da applicare in via graduale ai sensi dell’ art. 21, comma 2 bis, del D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. Ulteriori specificazioni e misure di coordinamento”;
- n. 347 del 11.03.2022 “Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio assistenziali".

Ravvisata necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per per evitare l’interruzione dei servizi erogati dalla Comunità.

Richiamate a tutti gli effetti:

- . la Legge Provinciale n. 07 dd. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 18.08.2022, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Dro Sig. Claudio Mimiola, ai sensi dell’art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”;
- . la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 18.08.2022 relativa alla presa d’atto della propria composizione.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Preso atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ai sensi dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dai responsabili individuati dal Commissario, così come risultanti in allegato al presente provvedimento.

Visti:

- . la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”;
- . la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- . il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- . il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- . il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- . il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- . il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 18 di data 03.03.2022;
- . il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 19 di data 03.03.2022;
- . il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024 approvato con Decreto del Commissario n. 24 di data 10.03.2022;
- . lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- . la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia dell’autonomia del Trentino»;

- . Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 “Riforma delle comunità: modificazione della legge provinciale 16.06.2006 n. 3.

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall’art. 16 “Consiglio dei Sindaci” della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022 .

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano da parte di n. 7 Sindaci presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di stabilire e confermare, per le motivazioni espresse in premessa e negli Allegati 1 e 2 costituenti parte integrante e sostanziale alla presente delibera, quale strumento per finanziare il servizio dei Centri Socio Educativi Territoriali per minori, il contributo disciplinato dall’art. 36 bis della l.p. 13/2007;
2. di individuare, quale modalità di scelta del beneficiario del contributo, **la procedura del bando**, nell’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di approvare, conseguentemente: il “BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI, CON SEDI OPERATIVE NEI COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA, AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13” contenuto nell’Allegato 3, le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti contenuti nell’Allegato 3.1 al bando, lo schema provvisorio di “Convenzione per la gestione del servizio di Centri Socio Educativi Territoriali per minori” contenuto nell’Allegato 3.2 al bando, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione del servizio di cui al precedente punto 3, è pari ad Euro 1.650.000,00= ed è riferito ad un periodo complessivo di n. 5 anni con decorrenza presumibilmente dal 1 gennaio 2023 e termine al 31 dicembre 2027;
5. di prenotare la spesa di Euro 1.650.000,00=, prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 330.000,00= sul capitolo 15135 dell’esercizio finanziario 2023, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l’attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento;
 - Euro 330.000,00= sul capitolo 15135 dell’esercizio finanziario 2024, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l’attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento;
 - Euro 330.000,00= sul capitolo 15135 dell’esercizio finanziario 2025, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l’attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento;
 - Euro 330.000,00= sul capitolo 15135 dell’esercizio finanziario 2026, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l’attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento;
 - Euro 330.000,00= sul capitolo 15135 dell’esercizio finanziario 2027, subordinato al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie del budget per l’attività socio assistenziali da parte della Provincia Autonoma di Trento;

6. di demandare a successivi provvedimenti della Responsabile del Servizio socio assistenziale l'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contribuuto, la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto assegnatario del contribuuto, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa, l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione e l'attuazione di ogni adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento;
7. di demandare al Presidente della Comunità la stipula della Convenzione con il soggetto selezionato, con i contenuti sintetizzati in premessa, e la sottoscrizione con lo stesso dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679;
8. di dare atto che la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, non necessita di acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio assistenziale;
9. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contribuuto;
10. di autorizzare il proseguo dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio, anche nelle more della stipula della convenzione;
11. di disporre la pubblicazione del bando e degli allegati di cui al precedente punto 3 sul sito web: www.altogardaeledro.tn.it;
12. con voti espressi per alzata di mano favorevoli n. 7, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
13. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione al Consiglio dei Sindaci della Comunità Alto Garda e Ledro, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199

FC/ml/cs

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ALTO GARDA E LEDRO
F.to Claudio Mimiola

IL SEGRETARIO REGGENTE
F.to dott.ssa Michela Donatini

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Riva del Garda, addì

IL SEGRETARIO REGGENTE
f.to dott.ssa Michela Donatini